

Verbale Consiglio Generale 29/11/2017

In data odierna, presso la sede CISL di Bergamo, Salone Riformisti, Bergamo, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Generale Territoriale della CISL Funzione Pubblica di Bergamo con il seguente o.d.g.:

- a) Adeguamento dello Statuto, Regolamento di attuazione dello Statuto, Regolamenti Economici
- b) Situazione politica e sindacale, rinnovo Contratti nazionali
- c) varie ed eventuali

E' presente ai lavori il Segretario Regionale Mauro Ongaro.

Il Segretario Generale Mario R. Gatti, di seguito indicato come SG, propone all'assise la nomina a Presidente dell'odierno Consiglio la componente di Segreteria Dezio Caterina: la proposta è accolta all'unanimità.

Sono presenti n. 28 consiglieri su 35 eletti

Il Presidente, che si assume anche il ruolo di verbalizzante,, verificata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio, da inizio ai lavori alle ore 16,00.

Il Presidente propone il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Segretario Generale Mario Gatti che sottopone al Consiglio il testo dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto con le modifiche introdotte e già approvate dal Congresso Nazionale CISL Funzione Pubblica, riprodotti negli adeguamenti previsti per quanto attiene alla Federazione Territoriale di Bergamo.

Il SG legge gli articoli modificati o integrati prima dello Statuto e a seguire il Regolamento di Attuazione dello Statuto; al termine, non rilevando osservazioni dall'assise, propone la votazione per l'acquisizione degli adeguamenti per entrambi i documenti in votazione separata.

Statuto – Approvato all'unanimità.

Regolamento di attuazione dello Statuto – approvato all'unanimità.

Il Presidente illustra gli adeguamenti introdotti, sempre in fase Congressuale Nazionale CISL FP, per quanto attiene ai Regolamenti economici dei Dirigenti eletti e degli Operatori già approvato dal



Mauro Ongaro
Dezio Caterina

Comitato Esecutivo della Federazione Il 6 novembre 2017.

Il Presidente propone il trattamento dei successivi punti dell'ODG e passa la parola al Segretario regionale Mauro Ongaro per l'illustrazione dei temi inerenti la situazione politica e sindacale collegati alla fase di rinnovo dei CCNL pubblici.

Al termine della relazione del Segretario regionale, il Presidente passa la parola al SG per l'illustrazione dell'andamento della Federazione di Bergamo sui temi dell'investimento in atto in termini operativi e finanziari per l'attività di promozione all'associazionismo e per la campagna elettorale RSU 2018.

Si apre il dibattito.

Terminata la discussione il Presidente procede alle conclusioni con la sintesi sui temi trattati, ringrazia l'assise per il proficuo dibattito e dichiara conclusi i lavori alle ore 19,00.


Il Presidente

Dozio Caterina



Il Segretario Generale

Mario R. Gatti



AGENZIA delle UNITERATE
Direz. Provinciale di Bergamo
UFFICIO I C.P. n. 1 - VIA ... BERGAMO I
Registrate il 07 DIC. 2017
al n. 4285 Serie 3
con timbro
()
ducati/fo



IL FUNZIONARIO
VINCEZZA AMIANI

STATUTO

CISL FUNZIONE PUBBLICA – FPS DI BERGAMO

Approvato dal Consiglio Generale Territoriale il 29/11/2017 - recepimento delle modifiche approvate dal XXVIII Congresso Confederale Nazionale il 30 giugno 2017.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica- CISL FP – CISL FPS) - Federazione Territoriale di Bergamo con sede in Bergamo,

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI

La Federazione Territoriale Lavoratori Pubblici e dei Servizi di Bergamo (CISL Funzione Pubblica) aderisce alla Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica CISL FP- CISL FPS) Federazione Nazionale, si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui altresì aderisce.


La Federazione Territoriale Lavoratori Pubblici e dei Servizi di Bergamo organizza tutti i lavoratori ed operatori, pubblici e privati, operanti nelle istituzioni e nei servizi afferenti le autonomie locali, la sanità, i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Ministero ed Enti Pubblici non economici.

In particolare organizza: i lavoratori dipendenti dei comparti:

- agenzie fiscali,
- autonomie locali
- enti pubblici non economici,
- ministeri,
- sanità pubblica e privata,
- terzo settore/socio sanitario
- pcm.

ART. 3 - POTERI E FUNZIONI

La costituzione della CISL Funzione Pubblica – Federazione Territoriale di Bergamo ha l'obiettivo di rendere i



lavoratori protagonisti del decentramento istituzionale, della riforma della pubblica amministrazione e dello stato sociale, del miglioramento ed ampliamento dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo della contrattazione e delle nuove relazioni partecipative, valorizzando le professionalità, qualificando le condizioni di lavoro, ricomponendo ed armonizzando contrattualmente la tutela degli interessi degli stessi lavoratori.

I valori a cui si ispira l'azione della Federazione, sono il primato della persona umana, in funzione del quale devono essere ordinati lo Stato e la società, la pace, la giustizia e la solidarietà, come vincolo di tutte le scelte, la democrazia nell'ordine politico, economico e sociale, per la piena partecipazione e responsabilità di ogni cittadino per la realizzazione del bene comune nel rispetto dei diritti e dei doveri.

Coerentemente, la Federazione espressione organizzata del pluralismo sociale, ha, inoltre, l'obiettivo di realizzare un modello associativo che si fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa, sull'autonomia dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro pubblici e privati e privilegia l'azione contrattuale e partecipativa.

La Federazione si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

Basa la propria azione organizzativa sul deciso rafforzamento della CISL sul posto di lavoro, caratterizzando la struttura di quel livello a parametri di professionalità e di efficacia tali da garantire una immagine della CISL visibile per tutti i lavoratori.

Sulla base di questi valori, la Federazione persegue l'unità di tutti i lavoratori.


ART. 4 - COMPITI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE.

La CISL Funzione Pubblica – Federazione Territoriale di Bergamo nel quadro degli indirizzi della Federazione Nazionale ha il compito di:

- a) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli, ai diversi livelli di competenza, promuovendo ed assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro corretta attuazione;
- b) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli per le Aziende ed Enti con strutture e competenze di riferimento;



- c) promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo degli organismi di base in ogni ambiente di lavoro;
- d) rappresentare i lavoratori associati presso le strutture confederali;
- e) rappresentare, in relazione al proprio livello di competenza territoriale, i lavoratori associati per quanto non di competenza della Confederazione dinanzi ai pubblici poteri, alle diverse istituzioni, ai datori di lavoro, alle istituzioni e alle organizzazioni Internazionali;
- f) attuare iniziative intese a promuovere e gestire in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo;
- g) vigilare sull'efficienza degli Organi direttivi delle proprie strutture e sul regolare andamento delle loro attività, realizzando i necessari interventi, in caso di violazioni statutarie, di inadempienze amministrative, di incapacità manifesta, di politiche o comportamenti difformi dagli indirizzi della CISL e degli Organi della Federazione;
- h) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ed altri strumenti, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali; anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- l) organizzare le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie alla realizzazione delle politiche di settore relativi al livello di propria competenza;
- j) realizzare la politica delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi;
- k) curare i rapporti con i lavoratori e provvedere alla loro iscrizione alla CISL, ed alla riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega;
- l) indicare e/o designare le rappresentanze negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo interni ed esterni all'organizzazione rientranti nella propria competenza;
- m) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alla Federazione Territoriale in virtù di leggi.



regolamenti, Statuti e disposizioni della CISL;

n) stipulare patti associativi con strutture rientranti nelle competenze della Federazione Territoriale.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica deve costituire l'espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Possono iscriversi alla CISL Funzione Pubblica di Bergamo tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all'art.2 , indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e credo religioso.

Gli iscritti alla CISL Funzione Pubblica hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive Istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno il diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democratici e civilmente corretti.


Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dal Consiglio generale nazionale.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione della causa di morte, e la stessa non è rivalutabile.

ART. 6 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETÀ

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretario Generale e componenti della Segreteria, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica medesima è di:

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;

b) di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale per il Segretario generale di Federazione nazionale.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente della Segreteria Territoriale a qualsiasi livello..


I componenti della segreteria possono mantenere la carica sino al compimento del 65 anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

ART. 7 – INCOMPATIBILITA'

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL Funzione Pubblica – Federazione Territoriale di Bergamo nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Funzione Pubblica, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto confederale;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.



Il Comitato Esecutivo Territoriale, sentita la Segreteria della Federazione Territoriale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1 - lettere a, b, e c del presente articolo gli operatori della Federazione Territoriale vengono collocati in aspettativa non retribuita.

ART. 8 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI

I soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della CISL Funzione Pubblica - Federazione Territoriale di Bergamo alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

Le CISL Funzione Pubblica - Federazione Territoriale di Bergamo potrà stabilire, nel rispettivo Regolamento, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle proprie strutture.

Fermo restando quanto previsto dallo statuto confederale, agli incarichi esecutivi ed in particolare agli incarichi di Segreteria a qualsiasi livello, potranno accedere esclusivamente i soci appartenenti alle categorie di lavoratori organizzati dalla CISL Funzione Pubblica.

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale Territoriale venga eletto componente la Segreteria Territoriale, resterà membro del Consiglio Generale Territoriale.

I membri di diritto di cui al precedente comma vengono sostituiti dall'Organo che a suo tempo li ha espressi, fermo restando il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali definito dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale Territoriale, nel designare o nel proporre, in base alle loro competenze, i rappresentanti della Federazione Territoriale in Amministrazioni od organismi ove è prevista per legge o per Statuto la rappresentanza sindacale terranno presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli Organismi sindacali;



b) il più alto grado di rappresentatività e competenza;

c) la piena autonomia del Sindacato.

Il Consiglio Generale Territoriale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti gli organismi stessi.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

L'attuazione dei precedenti commi deve garantire il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali fondative definito dal presente Statuto.

ART. 9 - MISURE CAUTELATIVE

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, su istruzione della Segreteria della Federazione Regionale sentita la Federazione Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione, è la Segreteria Nazionale.



La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

ART. 10 - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI

Quando la Segreteria nell'ambito della specifica competenza territoriale, viene a conoscenza di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, ha l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Proviviri competenti.

ART. 11 - GLI ORGANI

Sono organi della CISL Funzione Pubblica – Federazione Territoriale di Bergamo:

- 1) Il Congresso ;
- 2) Il Consiglio Generale ;
- 3) Il Comitato Esecutivo ;
- 4) la Segreteria ;
- 5) il Collegio dei sindaci;

ART. 12 - IL CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è l'organo massimo deliberante della Federazione.

Esso si riunisce in via ordinaria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Il Congresso Territoriale è composto dai delegati eletti nei Congressi della SAS di posto di lavoro.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio Generale Territoriale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Il Congresso Territoriale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione



programmatica della Segreteria.

Il Congresso Territoriale, inoltre, elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale, del Collegio dei Sindaci, dei delegati al Congresso della Federazione Regionale, dei delegati al Congresso U.S.T.

Le decisioni del Congresso Territoriale sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole della metà più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

ART. 13 - IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE

Il Consiglio Generale Territoriale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati, nonché i criteri tesi a salvaguardare la rappresentanza delle diverse aree contrattuali, professionali e di genere, nel rispetto della norma di garanzia di cui all'art. 25 del presente Statuto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.


Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 8 del presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio Generale Territoriale è l'organo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l'altro; la sua composizione numerica è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire, nel quadro delle strategie della Federazione Nazionale gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esprime le linee generali relative agli obiettivi politici del bilancio.

Designa, su proposta della Segreteria Territoriale, la rappresentanza della CISL Funzione Pubblica negli organi confederali del corrispondente livello, per la quota di sua spettanza.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

Elegge al suo interno: prima la Segreteria Territoriale, poi il Comitato Esecutivo Territoriale.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso Territoriale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in eventuale sessione straordinaria.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Territoriale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione Territoriale.

Emana il Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Territoriale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio Generale Territoriale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Territoriale su proposta della Segreteria Territoriale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo Territoriale.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale Territoriale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

Il Consiglio Generale Territoriale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria Territoriale, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero dei componenti della Segreteria Territoriale.



ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

Il Comitato Esecutivo Territoriale è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale Territoriale.

La composizione del Comitato Esecutivo Territoriale è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo Territoriale :

- a) approva il conto consuntivo e preventivo annuale della federazione e, relativamente a quest'ultimo, le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- b) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale Territoriale, fissandone

l'ordine del giorno;

- c) procede alle nomine e alle designazioni di competenza della Federazione Territoriale in organismi sindacali o di nomina sindacale, relativamente alla rappresentanza della Federazione Territoriale negli organismi confederali del corrispondente livello ;
- d) regolamenta altresì le normative economiche dei dirigenti in aspettativa e in distacco da attuare in categoria ;
- e) approva, almeno semestralmente, una relazione della Segreteria Territoriale circa la partecipazione economica e/o amministrativa della Federazione agli enti competenti.
- f) decide, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sui provvedimenti di gestione straordinaria proposti dalla Segreteria Territoriale;
- g) assume decisioni, in via d'urgenza e salvo ratifica su materie di competenza del Consiglio Generale Territoriale;
- h) decide sui conflitti fra le strutture della Federazione Territoriale ;
- i) autorizza i dirigenti sindacali ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale;
- j) provvede in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, a richiedere il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- k) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo Territoriale è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo Territoriale è presieduto dal Segretario Generale Territoriale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo Territoriale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo Territoriale per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.



Spetta al Comitato Esecutivo Territoriale stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci di ogni livello provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo regolamento.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Territoriale del rispettivo livello con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo Territoriale sia al Consiglio Generale Territoriale; risponde della sua azione dinanzi al Congresso Territoriale.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Territoriale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale Territoriale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne



uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della CISL.

ART. 16 - LA SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria della Federazione Territoriale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto (se previsto);
- c) dai Segretari;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

La Segreteria Territoriale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, a tutti i livelli, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Territoriale.

La Segreteria Territoriale :

- a) predispone per il Congresso Territoriale la relazione programmatica da sottoporre al Comitato Esecutivo Territoriale secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;
- b) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture della Federazione Territoriale;
- c) predispone i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le proposte di regolamento, gli schemi di relazione;
- d) decide sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Territoriale;
- e) formula le proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo Territoriale in ordine alla nomina e designazione delle rappresentanze sindacali negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo che cadono sotto la competenza della Federazione Territoriale;



- f) nomina formalmente, in esito ai percorsi democratici definiti dal Regolamento, i coordinatori responsabili di ministero, ente pubblico non economico, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei;
- g) predisporre l'istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinari;
- h) convoca il Comitato Esecutivo Territoriale ;
- i) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le proprie strutture ed articolazioni

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale; il Segretario Generale Aggiunto (se previsto) lo sostituisce a tutti gli effetti..

Il Segretario Generale Territoriale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

Gli atti aventi natura economica e finanziaria, a tutti i livelli, sono soggetti alla firma congiunta del Segretario Generale Territoriale e del Segretario con delega all'Amministrazione.

ART. 17 - LE STRUTTURE DI BASE - SAS. Strutture Aziendali Sindacali

Le strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul posto di lavoro delle Federazioni Territoriali.

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono assimilate a tutti gli effetti alle SAS.

Sono Organi delle SAS-RSA:

- a) il Congresso;
- b) l'assemblea degli iscritti;
- c) il Direttivo Aziendale;
- d) la Segreteria Aziendale

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto della Federazione.

I coordinamenti delle SAS del posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle specificità professionali ed istituzionali, costituiscono le articolazioni funzionali della Federazione ai vari livelli.



Competenza, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Federazione Territoriale spetta al Segretario Generale Territoriale.

Le Federazioni Territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte direttamente verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevata dalla stessa.

ART. 19 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio della Federazione Territoriale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i principi stabiliti con apposito Regolamento dalla Federazione Nazionale entro il *10 marzo* di ogni anno.

La Federazione Territoriale risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Il bilancio della Federazione Territoriale si struttura anche per obiettivi e budget, riferiti anche al funzionamento ed alle attività dei coordinamenti funzionali.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale nei confronti delle Federazioni sindacali Regionali e delle Federazioni Territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 20 - CONTRIBUZIONE

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera.



Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti all'organizzazione e, completata con l'emblema di categoria, è l'unico documento di adesione del lavoratore alla CISL Funzione Pubblica -FPS.

Il contributo è raccolto a mezzo della delega dalla Federazione Territoriale, il riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale Confederale, che fissa le norme attuative per il tesseramento e la contribuzione.

ART. 21 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Le Federazioni Regionali e Territoriali si dotano di un proprio Statuto purché conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso il Regolamento di attuazione, che ne stabilisce le procedure ed i criteri applicativi all'interno delle norme in esso indicate.

La Federazione Nazionale indicherà eventuali variazioni alle quali la Federazione dovrà attenersi.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere modificato dal Consiglio Generale Territoriale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale Territoriale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Sia la deliberazione relativa alla prima emanazione del Regolamento che quelle relative alle eventuali successive modificazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.



In ogni caso i Consigli Generali Regionali e Territoriali dovranno integrare ed adeguare i propri Statuti agli articoli dello Statuto della Federazione Nazionale che espressamente lo prevedono.

Gli Statuti delle Federazioni Regionali e Territoriali dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità.

Art. 22 – MODIFICHE/ADEGUAMENTI DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Territoriale :

- dal Congresso su richiesta scritta della metà più uno dei delegati;

- dal Consiglio Generale Territoriale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale Territoriale , nella riunione che precede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica da proporre al Congresso.

Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.: nella prima sessione dalla conclusione del Congresso Confederale, il Consiglio Generale della Federazione Territoriale è convocato con specifico punto all'ordine del giorno per dar luogo agli adeguamenti intervenuti e relativi alle norme contenute nello Statuto della Federazione Nazionale e della Confederazione e nel Regolamento di attuazione degli stessi nonché approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.

Le norme contrastanti sono nulle.

Non è ammessa altra procedura di modifica.


La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 23 - PROCEDURE PER LO SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione Territoriale può essere pronunciato solo dal Congresso a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso Territoriale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale e della Confederazione, per quanto applicabili e compatibili.

Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one above the other.